

## **REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI**

### **Art. 1 – Definizione di attività formative ai fini del riconoscimento di Crediti**

Ai fini del presente regolamento, per attività formative si intendono:

- attività professionalizzanti;
- corsi di formazione;
- altre attività certificate.

### **Art. 2 – Finalità**

Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina del riconoscimento di crediti formativi universitari per attività svolte ancorché non corrispondenti a insegnamenti e per le quali non sia previsto il riferimento ad un settore scientifico disciplinare.

Potranno essere riconosciute, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso una Università, per un massimo di 60 crediti formativi.

### **Art. 3 – Valutazione**

Sulla valutazione delle attività svolte si esprimono i Consigli delle Strutture didattiche i quali verificano la congruità e la coerenza fra il curriculum di studi e le attività formative per le quali si chiede il riconoscimento in termini di CFU.

### **Art 4 – Attività professionalizzanti**

I crediti acquisibili attraverso “attività professionali”, “esperienze nel sociale”, “esperienze in organismi e istituzioni nazionali e internazionali”, “possesso di titoli professionali”, altre attività certificate, sono attribuiti tenendo conto della coerenza dell'attività svolta con gli obiettivi

formativi propri del curriculum prescelto dallo studente e dell'arricchimento sul piano formativo che da essa può conseguire per lo studente stesso.

### **Art. 5 – Corsi di formazione**

1. La tipologia di attività riconducibile a “Corsi di formazione” comprende tutto ciò che è “attività formativa” postsecondaria diversa e complementare alla didattica universitaria e presenta affinità e assimilabilità con il percorso formativo prescelto.

Possono inquadrarsi in tale ambito solo i Corsi di formazione alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso almeno una Università e che prevedano una verifica finale.

L'acquisizione dei crediti formativi compresi nella predetta tipologia avviene tramite la frequenza certificata di:

- partecipazione a stage o seminari;
- cicli di incontri o conferenze o convegni a carattere professionalizzante.

2. Tipologia di attività:

Attività formative interne (organizzate direttamente dall'Università)

- La frequenza certificata e la valutazione ai fini dell'attribuzione di crediti formativi sarà a cura del docente/dei docenti di riferimento.

Attività formative esterne (in partenariato con l'Università)

- Per l'acquisizione dei crediti occorre presentare attestato/certificato di frequenza in cui siano specificati gli obiettivi formativi con una descrizione dei contenuti del corso, l'Università che ha partecipato alla organizzazione e/o progettazione del medesimo, il/i docenti di riferimento, le ore frequentate, le modalità di espletamento della verifica finale e gli esiti della medesima.

L'attribuzione dei crediti è proporzionale al numero di ore svolte ed alla tipologia di attività tenendo conto che un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro.

### **Art. 6 – Altre attività certificate**

Per altre attività certificate si intendono:

- conoscenza dell'informatica;
- conoscenza delle lingue;
- laboratori e abilità relazionali;
- espletamento di attività di riconosciuta rilevanza formativa;

## **Art. 7 – Altri titoli**

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi sono valutabili, altresì, i Diplomi Universitari ed i titoli dichiarati equipollenti, da disposizioni normative, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.